



ALLEGATO 1

COMUNE DI CHÂTILLON
Regione Autonoma Valle d'Aosta

REGOLAMENTO
PER LA FORNITURA
DI ACQUA POTABILE

PARTE I NORME GENERALI

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- **ALLACCIAMENTO:** condotta idrica derivata dalla principale e dedicata all'alimentazione di uno o più utenti
- **AUTOLETTURA:** è la rilevazione da parte dell'utente e la successiva comunicazione all'Amministrazione comunale dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore
- **CONTATORE:** è lo strumento per la misurazione dell'acqua erogata
- **CONTRATTO DI FORNITURA:** è l'atto che regola i rapporti tra Amministrazione Comunale ed il soggetto richiedente la fornitura dell'acqua in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento
- **DEFLUSSO:** passaggio di acqua attraverso una tubazione
- **DISDETTA:** è la richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto d'utenza con il titolare del contratto stesso
- **LETTURA DEL CONTATORE:** è la rilevazione dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore al fine di consuntivare i consumi dell'utente.
- **METRO CUBO:** è l'unità di misura dell'acqua, equivalente a 1.000 litri.
- **PERDITA:** è un guasto che interviene a valle del misuratore d'utenza e che porta alla dispersione della risorsa idrica
- **PORTATA:** misura della quantità d'acqua che passa nell'unità di tempo
- **PRESA:** derivazione di allacciamento dalla condotta principale
- **SOSPENSIONE DELLA FORNITURA/SERVIZIO:** è la temporanea chiusura nell'erogazione della risorsa idrica
- **TIPOLOGIA D'UTENZA:** è la categoria che è attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica
- **UNITA' IMMOBILIARE:** è la singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica all'interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi
- **UTENTE:** è l'utilizzatore della singola risorsa idrica, persona fisica o giuridica, che abbia sottoscritto un contratto di fornitura con l'Amministrazione Comunale

ARTICOLO 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio idrico integrato, ricomprendente il servizio acquedotto ed i servizi di fornitura e depurazione.

ARTICOLO 2

Ambito ed efficacia del regolamento

Il presente regolamento ha validità nel territorio del Comune di Châtillon e la sua osservanza è obbligatoria per tutti gli utenti a favore dei quali viene erogato il Servizio idrico integrato anche in forma parziale.

ARTICOLO 3

Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento e per quanto non in contrasto con esso, sono applicabili le norme legislative vigenti, sia nazionali che regionali, nonché le disposizioni e gli usi vigenti.

ARTICOLO 4

Controversie e reclami

Per ogni controversia relativa al contratto di fornitura il foro competente è quello di Aosta. In ogni caso l'utente potrà percorrere qualunque altra via extragiudiziale. Per qualsiasi domanda, comunicazione, reclamo, l'Utente deve rivolgersi preventivamente ai competenti uffici comunali. Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatti fuori di tali strutture, in particolare se rivolti agli incaricati della lettura e del controllo dei contatori, saranno considerati nulli o come non avvenuti.

ARTICOLO 5

Tasse ed imposte

Qualsiasi tassa e/o imposta, presente e futura, che gravi sulla fornitura dell'acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, sui servizi di fognatura e di depurazione delle acque reflue, nonché sui contratti di fornitura dei servizi rientranti nel Servizio idrico integrato, sono ad esclusivo carico dell'Utente.

PARTE II DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO

TITOLO I NORME TECNICHE

ARTICOLO 6

Fornitura

L'Ente preposto fornisce l'acqua potabile con concessione di erogazione derivata dal pubblico acquedotto ed i servizi relativi alla raccolta, smaltimento e depurazione delle acque reflue

provenienti dai fabbricati privati e pubblici indipendentemente dalla destinazione d'uso in atto, secondo le condizioni e modalità di cui agli articoli seguenti.

ARTICOLO 7

Titolarità delle concessioni

Le concessioni, previa istanza da inoltrarsi presso gli uffici comunali preposti, sono rilasciate a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, per dotare di acqua potabile le loro proprietà.

ARTICOLO 8

Contratti di fornitura

A seguito della richiesta di fornitura presentata dall'interessato, ricorrendone le condizioni, verrà stipulato tra le parti apposito contratto di fornitura mediante sottoscrizione di moduli predisposti unilateralmente dall'Amministrazione Comunale e da tale data ne decorreranno tutti gli effetti.

Tali contratti hanno come scadenza il 31 dicembre dell'anno di stipula e sono rinnovati tacitamente di anno in anno, salvo disdetta, con almeno un mese di preavviso.

Pattuizioni diverse per casi particolari dovranno essere esplicitamente indicate sul contratto, in deroga alle norme generali.

Le spese derivanti dalla stipula del contratto dipendenti e/o conseguenti saranno interamente a carico dell'utente.

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura dell'acqua, devono darne comunicazione scritta oppure rivolgersi agli uffici comunali preposti, citando il numero dell'utenza o quei dati che possano inequivocabilmente far individuare l'utenza stessa e dichiarando la lettura finale del contatore.

La disdetta comporta la disattivazione del contatore o la sua eventuale rimozione.

A seguito di richiesta di cessazione del contratto, l'Amministrazione Comunale provvede all'emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore.

In caso di subentro, non verrà dato corso alla chiusura della presa, ma il subentrante dovrà provvedere alla voltura dell'utenza stessa, pena l'interruzione della fornitura di acqua.

Qualora detta cessione non derivasse dalla compravendita dei diritti di proprietà esclusiva sull'immobile oggetto di concessione, il proprietario cedente rimarrà obbligato in solido con il cessionario nei confronti dell'Amministrazione comunale relativamente all'esatto adempimento delle pattuizioni contrattuali.

L'utente che venda lo stabile, esercizio, industria od alloggio e/o altro immobile servito di acqua potabile, è tenuto a darne avviso all'Amministrazione comunale, pur rimanendo investito dagli impegni assunti, fino a quando non abbia ottenuto la voltura.

L'utente non proprietario (utente inquilino), in caso di trasloco, ha l'obbligo di avvertire l'Amministrazione comunale, allo scopo di ottenere la voltura ovvero la risoluzione del contratto, nel caso anche il proprietario dell'immobile confermi di non essere interessato alla prosecuzione del contratto stesso.

ARTICOLO 9

Modificazioni

Le erogazioni dell'acqua potabile sono fatte sotto l'osservanza delle condizioni prescritte dal presente Regolamento e di quelle previste dal relativo contratto.

L'Amministrazione comunale fa espressa riserva di introdurre nel presente Regolamento e nella tariffa, le modificazioni, soppressioni, aggiunte che si riterranno opportune, intendendo le medesime obbligatorie anche per coloro che già sono investiti di concessione d'acqua potabile.

TITOLO II - IMPIANTI

ARTICOLO 10

Tubazione di presa

L'acqua viene derivata dalla condotta principale mediante apposita tubazione di presa, la quale, con i relativi accessori idonei a sezionare la tubazione, termina all'estremità dell'attacco, dopo il contatore, attraverso il quale l'acqua è somministrata all'utente.

La tubazione di presa, con esclusione del contatore che è comunale, è di proprietà dell'utente.

L'Amministrazione Comunale ha, in ogni tempo, il diritto di applicare alla tubazione di presa qualsiasi apparecchio accessorio di misura o di controllo e l'utente deve averne cura.

Con la sottoscrizione del contratto di somministrazione, l'utente si obbliga a garantire gratuitamente il libero passaggio ed appoggio attraverso i fondi ed immobili di sua proprietà alle tubazioni di acqua potabile, per il servizio sia pubblico che privato, nonché libero accesso per le opere di manutenzione.

Per il tratto di tubazione compreso sotto strade, piazzali e proprietà comunali, le spese relative agli interventi di manutenzione sono a carico dell'Amministrazione comunale, mentre per il tratto compreso all'interno delle proprietà private sono a carico dell'utente.

È vietato all'utente intervenire in qualsivoglia modo sulle tubazioni dell'acquedotto comunale e derivazioni, comprese le opere accessorie eseguite dai privati, senza l'autorizzazione preventiva dell'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 11

Realizzazione e manutenzione delle tubazioni di presa

La fornitura, posa, costruzione e manutenzione ed eventuali spostamenti della tubazione di presa sono fatte esclusivamente a spese dell'utente, secondo le norme tecniche o di convenienza dettate dall'Amministrazione Comunale.

Vanno altresì effettuate a cura e spese dell'utente esclusivamente le opere edili inerenti la tubazione di presa e le derivazioni (scavi, pozzetti, opere in muratura e similari), secondo le norme stabilite dall'Ufficio tecnico comunale e sotto controllo dello stesso.

Le opere idrauliche, compresa la fornitura del materiale (tubi, saracinesche ed altro materiale necessario per l'allacciamento) possono essere realizzate dall'utente con l'inclusione dell'allacciamento al collettore principale e con il supporto del personale tecnico comunale

ARTICOLO 12

Condotte principali e contatori

Sono a carico dell'Amministrazione comunale le opere di costruzione o manutenzione delle condotte principali, oltre alla fornitura degli apparecchi di misurazione e di controllo.

ARTICOLO 13

Manovre

È fatto divieto assoluto all'utente di manomettere, od anche manovrare, gli apparecchi e le tubazioni dell'Amministrazione comunale fino al contatore compreso.

L'utente è sempre responsabile delle manomissioni dallo stesso effettuate ed eventuali danni gli verranno addebitati direttamente in bolletta; l'utente è inoltre obbligato a denunciare immediatamente i guasti che si verificassero.

Per la rottura, anche casuale, dei sigilli, è stabilita una sanzione da fissarsi con apposito provvedimento del responsabile dell'Ufficio tecnico ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 7bis D.Lgs. 267/2000, senza pregiudizio delle ulteriori conseguenze di legge.

ARTICOLO 14

Diramazioni interne

Le diramazioni interne, a partire dal contatore, sono a carico dell'utente che ne dispone a suo giudizio, in modo da evitare ogni pericolo di danni alle opere dell'Amministrazione comunale o disagi nel servizio di erogazione dell'acqua.

È obbligo dell'utente evitare perdite d'acqua che non possono essere registrate dal contatore ed è vietato nel modo più assoluto all'utente di:

1. collegare direttamente le diramazioni con apparecchi, tubazioni, recipienti od altro, contenenti vapore, acqua calda, acqua non potabile, acqua mista a sostanze estranee o di altra provenienza,
2. provocare ritorni di acqua nell'acquedotto comunale senza i dovuti accorgimenti tecnici, in modo che sia reso impossibile l'inquinamento delle acque scorrenti nelle tubazioni dell'acquedotto comunale.

Le dovute condizioni possono essere accertate dall'Amministrazione comunale nel suo interesse e potranno essere verificate ulteriormente in ogni caso di modificazioni agli impianti delle diramazioni interne.

Riguardo a tali diramazioni, l'Amministrazione comunale fa espressa riserva di introdurre all'occorrenza altre speciali prescrizioni.

ARTICOLO 15

Ispezioni

Allo scopo di vigilare che siano osservate le prescrizioni delle scritture di concessione e del presente Regolamento e di accertare le eventuali infrazioni, l'Amministrazione comunale avrà sempre diritto di far procedere, a mezzo dei suoi preposti, a locali ispezioni e verifiche, anche nell'interno degli stabili ove l'acqua viene condotta od utilizzata.

ARTICOLO 16

Modalità dei pagamenti

I pagamenti dell'acqua, secondo tariffa, devono essere eseguiti nei termini e secondo le modalità previsti dalla fattura di pagamento.

Le spese di riscossione a mezzo posta sono a carico dell'utente e sono riportate sulla fattura di pagamento.

Gli eventuali reclami non danno diritto a differire il pagamento.

In caso di mancato pagamento a seguito dell'invio di fattura, il Comune procede all'inoltro di apposita richiesta formale di pagamento, notificata mediante posta raccomandata a.r., contenente l'importo della somma dovuta, senza applicazioni di interessi e sanzioni, e con indicazione del termine di pagamento e dell'autorità giudiziaria avanti alla quale potrà essere contestata la richiesta di pagamento avanzata dal Comune.

I rimborsi possono essere richiesti nei termini e secondo le modalità previsti dal vigente Regolamento generale delle entrate, con riferimento alle disposizioni relative alle entrate di natura patrimoniale.

ARTICOLO 17

Ritardi nei pagamenti

Il tardivo pagamento comporterà in capo all'utente l'applicazione degli interessi legali.

Nel caso di persistenza della morosità, oltre sessanta giorni dalla notifica di apposita richiesta formale di pagamento da parte del Comune, verrà applicata una sanzione nei limiti stabiliti dall'art. 7bis D.Lgs. 267/2000 (da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00), da rapportarsi all'entità delle somme dovute al Comune.

È facoltà del Comune di fare sospendere, nei confronti dell'utente moroso, l'erogazione dell'acqua, fino a quando non sia stato soddisfatto il debito, e senza che l'utente abbia diritto ad abbuono, rimborso od altro.

Le spese per le opere e per le manovre occorrenti per riattivare l'erogazione sono integralmente a carico del Utente dietro certificazione dell'Ufficio Tecnico e devono coprire anche i costi sostenuti dal Comune per la sospensione della fornitura, applicando i prezzi in corso previsti dal capitolato d'appalto per la manutenzione dell'acquedotto comunale. All'atto della riattivazione dell'erogazione dell'acqua, sospesa per colpa dell'utente, dovrà essere corrisposto nuovamente il contributo di allacciamento previsto dal presente regolamento.

ARTICOLO 18

Uso dell'acqua

L'Utente ha facoltà di utilizzare l'acqua somministrata sotto l'osservanza del presente Regolamento, per l'uso dichiarato nel contratto ed a servizio dello stabile, locale, stabilimento od esercizio in esso indicato, o delle persone ivi dimoranti, ma non può e non deve erogare, né permettere che venga erogata, una parte qualsiasi di detta acqua ad uso di altri stabili, sotto pena di richiesta danni e di altra conseguenza di legge.

Spetta all'utente l'adempimento di ogni obbligo imposto dal regolamento di igiene circa l'uso dell'acqua.

Per ogni stabile, proprietà, esercizio o stabilimento, occorre una distinta scrittura di concessione, che dovrà essere stipulata anche quando, per uno stesso stabile, si richiedano diversi modi di erogazione o diverse concessioni per usi diversi.

È vietato all'utente fare commercio dell'acqua somministrata dal Comune.

È vietato l'uso improprio dell'acqua potabile, così come previsto dalle norme di legge vigenti.

Nei casi di irrigazione di orti, giardini e tappeti erbosi, fermo restando il divieto di cui sopra, è tuttavia consentito l'utilizzo di acqua in caso di esubero ai fabbisogni della popolazione.

Il Sindaco, in caso di siccità o di carenze di portata nella rete dell'acquedotto, potrà, in ogni momento, mediante apposita ordinanza adeguatamente pubblicata, vietare o razionare ogni uso di acqua potabile non strettamente correlato a motivi igienici o sanitari.

ARTICOLO 19

Infrazioni

Sospensioni dal servizio – Accertamenti – Contenzioso – Sanzioni

Sospensioni dal servizio

Senza pregiudizio di ogni azione civile e penale spettante al Comune, qualsiasi inosservanza od infrazione ai disposti di cui agli articoli 8 (contratti di fornitura), 9 (modificazioni), 13 (manovre), 14 (diramazioni interne), 15 (ispezioni), 16 (modalità dei pagamenti), 17 (ritardi nei pagamenti) e 18 (uso dell'acqua) del presente Regolamento, o qualsiasi altra grave violazione allo stesso, od atto dell'utente o di chiunque, diretto ad ottenere o procurare un indebito godimento di acqua, dà diritto al Comune:

- di sospendere il servizio, fino a quando non venga ripristinato lo stato normale del rapporto di fornitura e fino a quando, anche previa diffida, l'utente non abbia soddisfatto il Comune di ogni suo avere;

- di risolvere il contratto, per il quale atto è sufficiente un semplice avviso spedito per posta raccomandata o notificato a mani.

Nel caso che il Comune non risolva il contratto, l'utente rimane tenuto all'osservanza degli obblighi contrattuali e non può pretendere alcun abbuono, rimborso od indennità.

Il servizio può inoltre essere sospeso quando la mancata denuncia o pagamento dei consumi si protragga per oltre un anno o nei casi previsti dal presente regolamento.

Le spese di riattivazione del servizio, conseguente al pagamento del dovuto, saranno a carico dell'utente ed, a fronte di certificazione dell'Ufficio Tecnico, dovranno coprire anche quelle sostenute dal Comune per la sospensione della fornitura.

L'utente dovrà inoltre corrispondere nuovamente il contributo di allacciamento previsto del presente regolamento.

Gli eventuali reclami non danno diritto a sospensione o differimento dei pagamenti, salvo nei casi espressamente previsti dalla Legge e dai regolamenti.

Accertamenti

Ogni eventuale accertamento di violazioni alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto di somministrazione di acqua o alla disciplina dettata dalle norme di legge o dal presente regolamento è effettuato tramite ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910, da sottoscrivere da parte del funzionario responsabile e da notificarsi entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile.

L'ingiunzione deve contenere tutti gli elementi sulla base dei quali viene a determinarsi l'applicazione del canone o della tariffa, oltre alla liquidazione del canone, comprensiva di eventuali sanzioni e di interessi di mora, ed i termini e le modalità di pagamento.

Contenzioso

Contro tutti gli atti di richiesta di pagamento o di ingiunzione notificati dal Comune in relazione a somme dovute a titolo di servizio idrico integrato, relative sanzioni ed interessi, può essere proposta opposizione avanti al Giudice Ordinario (Giudice di Pace o Tribunale), in base alla competenza territoriale e per valore, sulla base delle disposizioni e nel rispetto dei termini indicati dal codice di procedura civile.

Sanzioni

In tutti i casi di violazioni al presente regolamento o a norme di legge dallo stesso richiamate, si applicano le sanzioni previste dall'art. 7bis D.Lgs. 267/2000 (da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00), da determinarsi da parte del Funzionario responsabile e da rapportarsi all'entità delle somme dovute al Comune ed alla gravità della violazione commessa, oltre ai relativi interessi moratori.

È fatta salva l'applicazione delle specifiche sanzioni previste dal presente regolamento.

Il Comune ha altresì la possibilità di procedere alla sospensione del servizio nei termini e nelle modalità previste dal presente regolamento.

In caso di infrazioni alle norme nazionali e regionali concernenti la tutela delle acque dall'inquinamento, si applicano le sanzioni previste dalle stesse normative ed, in particolare, di quelle contenute nella Parte Terza, Titolo V D.Lgs. 152/2006.

ARTICOLO 20

Eventuali interruzioni e danni

Il Comune, anche se stabilisce precisi impegni di fornitura, non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione o aumento di pressione, od altro qualsiasi inconveniente o danno che potesse derivare dalla concessione.

In particolare, sono a carico dell'utente i danni che, eventualmente, possono derivare dall'acqua sfuggita dalla tubazione di presa all'interno della proprietà dell'utente o di altra proprietà privata, di cui lo stesso usufruisca a titolo di diritto di servitù di passaggio di tubazione.

Rimangono invece a carico dell'Amministrazione comunale i danni determinati da fuoriuscita di acqua, quando venga accertato che la rottura riguardi tratti di tubazione sottostanti strade pubbliche e piazzali.

Le modificazioni che, per qualsiasi ragione, si rendessero necessarie alle diramazioni interne sono sempre a carico dell'utente.

In caso di interruzione parziale o totale dell'erogazione dell'acqua potabile, se essa duri oltre otto giorni dalla denuncia scritta fatta all'Amministrazione comunale (per cui farà fede la data del Protocollo comunale), il Comune sarà tenuto ad accordare una riduzione del canone dovuto, proporzionale alla durata dell'interruzione dell'erogazione e rapportata ai consumi medi dell'utenza.

ARTICOLO 21

Tipi di concessione

La concessione viene data in via principale per uso potabile ed estinzione incendi. Tuttavia sono ammesse, entro i limiti di disponibilità, dell'acqua, concessioni per altro altri usi.

ARTICOLO 22

Concessioni speciali

L'ente può concedere, sotto l'osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, l'acqua dell'acquedotto anche per uso industriale.

ARTICOLO 23

Sistema di erogazione

Le concessioni sono fatte, di regola, con sistema a contatore.

Le erogazioni per estinzione incendi sono a bocca libera.

L'Ente può concedere sotto l'osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, l'acqua dell'acquedotto anche per uso industriale e per tutti quei casi in cui di norma l'acqua dell'acquedotto non può essere utilizzata; in questo caso la Giunta Comunale, vagliate le disponibilità dell'acquedotto e valutata la richiesta, può concedere, con apposito provvedimento, una concessione speciale, rimanendo però riservato all'Amministrazione Comunale il diritto di sospendere, senza obbligo di indennizzo di sorta, la concessione in caso di siccità o di altra forza maggiore, e comunque quando la disponibilità delle portate sia tale da non soddisfare appieno le necessità delle concessioni normali. Per i cantieri edili dovrà invece essere installato il contatore e prevista apposita tariffa fissata dall'organo competente.

Nel caso di deficienza d'acqua, potranno essere sospese le erogazioni che vengono impiegate per uso diverso dal potabile, con conseguente sospensione del pagamento del prezzo dell'acqua da parte dell'utente.

PARTE III DISPOSIZIONI SPECIALI

TITOLO I EROGAZIONE A CONTATORE

ARTICOLO 24

Minimi impegnati e contatori per allevamenti - Immobili con più appartamenti - Contributo fisso di allacciamento

Le concessioni a contatore sono date per quantitativo annuo all'utente, secondo le tariffe stabilite annualmente dall'Amministrazione comunale e sulla base del consumo effettuato. Qualora un immobile sia composto da più appartamenti e venga installato un unico contatore centrale, si procederà alla tariffazione dell'immobile, in riferimento ai consumi ed al diametro della tubazione di presa fino al limite di 25 mm di diametro, mentre ogni appartamento potrà usufruire delle condizioni di pagamento previste per l'uso domestico. Tale tariffa agevolata viene applicata solo in seguito a denuncia da parte del proprietario o dell'amministratore dello stabile. Gli stessi devono fornire sotto la propria responsabilità la documentazione scritta richiesta dall'Amministrazione che certifichi il numero degli appartamenti esistenti nell'immobile e la loro occupazione in proprietà, comodato o locazione da parte di utenti residenti nel Comune.

I metri cubi complessivi consumati vengono suddivisi per numero di alloggi e per fasce di tariffa. Ogni occupazione di appartamenti a qualsiasi titolo da parte di residenti va segnalato all'ufficio tributi entro dieci giorni da parte del proprietario o dell'amministratore. Qualora ciò non avvenisse, l'Amministrazione comunale, con avviso di pagamento, provvederà ad applicare la tariffa a canone pieno in luogo di quella agevolata, maggiorata del 20% del canone evaso e degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme dovute. Qualora per l'immobile composto da più appartamenti venga avanzata richiesta di dotare di contatore comunale ogni singolo alloggio, la stessa domanda potrà essere accolta previa verifica delle seguenti condizioni:

- a) fattibilità accertata dal personale tecnico manutentivo comunale;
- b) benessere dell'assemblea comunale o assenso di tutti i singoli proprietari.

Tale agevolazione potrà essere concessa anche a convivenze e comunità aventi scopi educativi e sociali con apposita convenzione da parte della Giunta Comunale e dell'ente Concessionario. Agevolazioni od esoneri possono essere concessi, con deliberazione della Giunta Comunale, a privati o enti che gestiscono servizi di competenza comunale o regionale (tra cui in particolare le scuole) o che svolgono particolari attività di carattere sociale.

All'atto della domanda per il primo allacciamento alla rete idrica comunale, i richiedenti devono corrispondere il contributo di allacciamento come stabilito di anno in anno dall'Amministrazione comunale.

Per l'allevamento di animali in stalla è prevista l'installazione di apposito ed unico contatore, al fine di stabilire il consumo di acqua erogata per tale attività. Qualora la fornitura con unico contatore comporti uso di acqua ricadente in tariffe diverse di uso non domestico (commerciale - industriale), la ripartizione e la regolamentazione degli usi stessi sono fatti oggetto di apposita convenzione da parte della Giunta Comunale e del contraente.

Il presente articolo fa riferimento alla tabella «tariffe acqua potabile, I.V.A. esclusa» unita come Allegato 1 al presente regolamento, per farne parte integrante e sostanziale.

Le tariffe per il servizio di fognatura e depurazione sono determinate annualmente da parte della Giunta Comunale, fatta salva diversa competenza attribuita dalle norme nazionali e regionali vigenti.

Sulla base di quanto disposto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 335/2008, in caso di mancato allaccio alla rete fognaria le tariffe di fognatura e depurazione non sono dovute, in osservanza di quanto disposto dal Legislatore nell'art. 8^{sexies}, comma 1 D.L. 208/2008, convertito in L. 13/2009 e nel successivo Decreto emanato dal Ministero dell'Ambiente in data 30 settembre 2009.

ARTICOLO 25

Quantità di acqua da richiedere

Nelle erogazioni per uso potabile, il dimensionamento del contatore è ragguagliato al diametro della tubazione di presa in relazione all'importanza dell'abitazione o dell'edificio servito.

L'Amministrazione comunale, mediante i suoi incaricati, verifica e stabilisce il diametro del contatore richiesto dall'utente tramite apposita modulistica.

ARTICOLO 26

Installazione del contatore

Il contatore è esclusivamente fornito dall'Amministrazione comunale e dato a noleggio all'utente, il quale ne è responsabile per il buono stato di conservazione.

È competenza esclusiva dell'Amministrazione comunale scegliere il luogo più adatto per l'installazione del contatore, che di regola va posto nella proprietà dell'utente, sempre in luogo accessibile e che ne permetta una agevole lettura.

Qualora la sistemazione del contatore risulti inidonea, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di spostarlo.

Ogni contatore, compresi tutti quelli già installati, è soggetto al pagamento del nolo annuo ed è di proprietà comunale.

In caso di sostituzione del contatore, fornito inizialmente a spese dell'Amministrazione comunale per guasti imputabili all'utente, alla sua imperizia o negligenza, ad inconvenienti tecnici o disastri avvenuti nella proprietà dell'utente, ad usura senza colpa dell'Amministrazione, al gelo (essendo obbligo dell'utente la protezione del contatore con mezzi opportuni ed efficaci), tutte le spese saranno a carico dell'utente.

Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione del contatore per la maggiorazione del calibro, la stessa sarà valutata previa verifica da parte dei preposti incaricati. Qualora la stessa venga accolta, sarà a carico dell'utente il costo di variazione del diametro.

Il nolo è commisurato al calibro del contatore e differenziato nei seguenti calibri:

fino a 0 13 mm.; 0 20 mm.; 0 25 mm.; 0 30 mm.; 0 40 mm.; 0 50 mm.; oltre 0 50 mm.

Il nolo è stabilito annualmente dalla Giunta Comunale all'atto dell'approvazione delle tariffe fino al calibro di 0 50 mm. Per i calibri eccezionali oltre 0 50 mm, il nolo sarà stabilito di volta in volta con deliberazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 27

Calibro

In base alla concessione richiesta, l'Amministrazione comunale determinerà il calibro del contatore, riservandosi di sostituirlo a suo giudizio, qualora risultasse inadeguato al consumo effettivo, e di imporre la relativa modificazione del contratto.

ARTICOLO 28

Verifiche

L'Amministrazione Comunale avrà facoltà di verificare in ogni tempo, a mezzo dei suoi incaricati, i contatori per constatarne le condizioni di funzionamento e la regolarità contrattuale di esercizio.

Nel caso il funzionamento risulti scorretto, a causa di manomissione da parte dell'utente, a quest'ultimo sarà irrogata una sanzione da fissarsi con apposito provvedimento del responsabile dell'Ufficio tecnico ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 7bis D.Lgs. 267/2000, senza pregiudizio delle ulteriori conseguenze di legge.

ARTICOLO 29

Lecture

Ogni anno, l'Amministrazione comunale, mediante i suoi preposti incaricati o attraverso l'invio di cartoline di auto lettura, procede alla lettura delle indicazioni del contatore, per stabilire la quantità di acqua erogata.

La lettura si ritiene come fatta in presenza dell'utente e si considera annuale.

Sarà cura dell'ufficio comunale preposto conservare, archiviare e caricare su supporto informatico le letture dell'acqua.

Qualora, nel giro ordinario delle letture dei contatori, non si avesse, per assenza dell'utente o di persona da lui incaricata, la possibilità di accedere al contatore per rilevarne i dati di consumo dell'acqua, verrà spedita tramite raccomandata a/r con spese a carico del destinatario - utente, apposita cartolina, che dovrà essere restituita, completa di tutte le indicazioni, entro i termini stabiliti dalla stessa agli Uffici Comunali.

Qualora la cartolina non venisse consegnata entro la scadenza prevista, verrà addebitato un importo pari al canone fisso contrattuale comprensivo della quota per acque reflue e di depurazione, oltre ad una sanzione di € 30,00, che potrà essere aggiornata di anno in anno dalla Giunta Comunale all'atto dell'approvazione delle tariffe, nei limiti stabiliti dall'art. 7bis D.Lgs. 267/2000.

Il maggior consumo che fosse effettivamente avvenuto verrà cumulato con quello dell'anno successivo ed aumentato degli interessi di legge.

Qualora anche nel secondo anno la cartolina di cui ai commi precedenti non venisse consegnata nei termini previsti, l'Amministrazione provvederà a conteggiare gli importi dovuti sulla base dei consumi medi riscontrati negli ultimi tre anni, maggiorati di interessi, con riserva di conguaglio sulla base della lettura dei consumi effettivi, e potrà comunque

procedere d'ufficio alla sospensione del servizio, previa diffida da effettuarsi con ordinanza del Sindaco e da notificarsi almeno dieci giorni prima della sospensione.
Le spese di riattivazione del servizio, conseguente al pagamento del dovuto, saranno a carico dell'utente inadempiente dietro certificazione dell'Ufficio Tecnico.
In tale ipotesi, dovrà inoltre essere nuovamente corrisposto il contributo di allacciamento previsto.

ARTICOLO 30

Contatore fermo

Quando venisse constatato che, per una qualunque causa, il contatore avesse cessato di registrare il volume di acqua fornito, o sia guasto o inaffidabile o ancora si siano verificate perdite non dipendenti dall'utente e certificate dall'addetto comunale, l'Amministrazione avrà la facoltà di conteggiare gli importi dovuti sulla base dei consumi medi riscontrati negli ultimi tre anni.

Qualora il guasto fosse imputabile all'utente, il contatore verrà sostituito dall'Amministrazione comunale a spese dell'utente.

TITOLO II - EROGAZIONE A BOCCA LIBERA PER ESTINZIONE DI INCENDI

ARTICOLO 31

Rubinetti di controllo

Nelle concessioni a bocca libera per estinzione incendio, la tubazione di presa termina con un rubinetto di controllo, che viene installato in un punto scelto dall'Amministrazione comunale, nella proprietà dell'utente o da lui affidata, ed è consegnato in custodia all'utente, munito di sigillo, a garanzia della sua chiusura.

L'utente assume l'obbligo formale di non aprire tale rubinetto se non per necessità derivanti da incendio e di informare l'Amministrazione comunale dell'apertura del sigillo entro 24 ore dall'evento.

L'utente è tenuto a firmare il verbale di posa e di applicazione del sigillo.

È a carico dell'utente la spesa per la nicchia cassetta o simili, occorrenti per collocare e proteggere il rubinetto di controllo. Per l'ubicazione del rubinetto suddetto, valgono le norme di cui sopra.

ARTICOLO 32

Uso dell'acqua

L'acqua deve essere usata esclusivamente per i servizi di estinzione incendi.

ARTICOLO 33

Pagamenti

L'erogazione dell'acqua ad uso antincendi è gratuita.

ARTICOLO 34

Idranti

Le bocche e/o idranti e/o colonnine antincendio sono normalmente del diametro di quarantacinque millimetri.

L'utente non può modificare la disposizione delle bocche antincendio senza il parere preventivo dell'Amministrazione comunale, e così dicasi per il numero di dette bocche, senza previa modificazione del contratto.

ARTICOLO 35

Contenimento dei consumi

In un programma di contenimento dei consumi, l'uso dei fontanili del pubblico acquedotto è subordinato ai fabbisogni delle utenze ed alle portate delle sorgenti.

In considerazione di quanto sopra, è assolutamente vietato a chiunque non espressamente autorizzato dall'Amministrazione comunale di intervenire sulle valvole di erogazione per modificare la portata, fatta salva la necessità di intervenire in caso di incendio.

L'Amministrazione si riserva, in caso di danneggiamenti o manomissioni ai fontanili pubblici, di sospendere il servizio e di rivalersi su eventuali responsabili.

PARTE IV NORME FINALI

ARTICOLO 36

Variazioni del regolamento

L'Amministrazione comunale assicura la più ampia divulgazione del regolamento, anche per via informatica e telematica.

Qualsiasi cittadino può ottenere copia, integrale o per estratto, del regolamento, previo rimborso delle spese di riproduzione.

ARTICOLO 37

Funzionario responsabile

L'Amministrazione comunale designa un Funzionario Responsabile cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del servizio di fornitura acqua potabile, scarico delle acque di rifiuto e depurazione.

ARTICOLO 38

Trattamento dei dati personali

L'Amministrazione comunale garantisce che il trattamento dei dati personali (ed eventualmente di quelli sensibili, acquisiti ai sensi e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003) forniti, ovvero acquisiti nell'ambito della propria attività, si svolgerà sempre nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché delle dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale, anche quando si tratti di comunicazioni ed invio (anche dall'estero) dei dati stessi, nei limiti e per gli scopi previsti dalla legge.

In osservanza del D.Lgs. 196/2003, tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza, per le finalità sopra indicate, e sono trattati con l'ausilio di sistemi informatici e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali scopi. È cura dell'Amministrazione comunale, che assume a tutti gli effetti natura di titolare del trattamento, fare accedere a tali dati solo personale competente a ciò abilitato, nonché utilizzare dati esatti ed aggiornati, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

ARTICOLO 39

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione dello stesso.

ALLEGATO 1
alla Deliberazione della Giunta Comunale che annualmente definisce le tariffe
- TARIFFE ACQUA POTABILE - I.V.A. ESCLUSA

UTENZE DOMESTICHE:

TARIFFE PER CONSUMO DI ACQUA AD ESCLUSIVO USO DOMESTICO E PER SINGOLO UTENTE-APPARTAMENTO / FAMIGLIA-COMUNITA'-COMMERCIO AL MINUTO

D= DOMESTICA / CONTATORI DIAMETRO 13,20 e 25 mm

E= DOMESTICA / CONTATORI DIAMETRO oltre i 25 mm

| TARIFFE | D | E |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|
| AGEVOLATA | Consumo fino a 50 mc: €/mc | Consumo fino a 180 mc: €/mc |
| BASE | Da 51 mc a 300 mc: €/mc | Da 181 mc a 300 mc: €/mc |
| DI SUPERO | Oltre 301 mc: €/mc | Oltre 301 mc: €/mc |

UTENZE NON DOMESTICHE:

TARIFFE PER CONSUMO DI ACQUA PER USI NON DOMESTICI

C= COMMERCIO ALL' INGROSSO - RISTORAZIONE - ALBERGHI - PUBBLICI ESERCIZI - CAMPEGGI

| TARIFFA | C |
|----------------------------|-------------------------------|
| BASE | Consumo fino a 200 mc: €/mc |
| DI SUPERO 1° FASCIA | Consumo da 201 a 400 mc: €/mc |
| DI SUPERO 2° FASCIA | Consumo oltre 401 mc: €/mc |

I= INDUSTRIA - ARTIGIANATO

| TARIFFA | I |
|----------------------------|-------------------------------|
| BASE | Consumo fino a 300 mc: €/mc |
| DI SUPERO 1° FASCIA | Consumo da 301 a 600 mc: €/mc |
| DI SUPERO 2° FASCIA | Consumo oltre 601 mc: €/mc |

A= USO AGRICOLO

| TARIFFA | A |
|----------------------------|-------------------------------|
| BASE | Consumo fino a 200 mc: €/mc |
| DI SUPERO 1° FASCIA | Consumo da 201 a 400 mc: €/mc |
| DI SUPERO 2° FASCIA | Consumo oltre 401 mc: €/mc |

UTENZE PUBBLICHE: non soggette a tariffazione:

- 1) **AUTOCONSUMO PUBBLICO:** rientrano in tale tipologia le utenze quali scuole, presidi sanitari, edifici pubblici, centri sportive, mercati, ecc.
- 2) **FONTANE E FONTANILI:** rientrano in tale tipologia le fontane, fontanili e lavatoi pubblici collegati al pubblico acquedotto
- 3) **ALTRI USI PUBBLICI:** rientrano in tale tipologia le bocche di innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature e gli idranti antincendio installati nelle strade.

ALLEGATO 2
alla Deliberazione della Giunta Comunale che annualmente definisce le tariffe
SERVIZIO DI ACQUA POTABILE

Il nolo annuale contatori (che prenderà il nome di quota fissa) è determinato nella misura seguente:

- fino a 13 mm.€ + IVA
- fino a 20 mm.€ + IVA
- fino a 25 mm.€ + IVA
- fino a 40 mm.€ + IVA
- fino a 50 mm.€ + IVA

Il contributo di allacciamento o aumento del numero di contatori mediante l'utilizzo di allacciamento preesistente è determinato nella misura seguente:

- con tubazione di presa del Ø di mm. 13 €
- con tubazione di presa del Ø di mm. 20 €
- con tubazione di presa del Ø di mm. 25 e oltre €

Il costo di variazione del diametro è il seguente:

- da 13 mm. a 20 mm. €
- da 20 mm. a 25 mm. e oltre €

La soprattassa per mancata presentazione dell'autodenuncia del consumo tramite cartolina è di €. 30,00

Il costo della sostituzione del contatore è determinato nella misura seguente (con l'esclusione dei guasti accertati dal fontaniere) :

- diametro 13 €
- diametro 20 €
- diametro 25 €
- diametro 40 €
- diametro 50 €

Oltre il Ø di 50 mm. è stabilito dalla Giunta Comunale di volta in volta in base al costo verificato.

INDICE

PARTE I – NORME GENERALI

DEFINIZIONI

- ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ARTICOLO 2 AMBITO ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO
- ARTICOLO 3 APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE
- ARTICOLO 4 CONTROVERSIE E RECLAMI
- ARTICOLO 5 TASSE E IMPOSTE

PARTE II – DISCIPLINA DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO

TITOLO I – NORME TECNICHE

- ARTICOLO 6 FORNITURA
- ARTICOLO 7 TITOLARITA' E CONCESSIONI
- ARTICOLO 8 CONTRATTI DI FORNITURA
- ARTICOLO 9 MODIFICAZIONI

TITOLO II – IMPIANTI

- ARTICOLO 10 TUBAZIONE DI PRESA
- ARTICOLO 11 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE TUBAZIONI DI PRESA
- ARTICOLO 12 CONDOTTE PRINCIPALI E CONTATORI
- ARTICOLO 13 MANOVRE
- ARTICOLO 14 DIRAMAZIONI INTERNE
- ARTICOLO 15 ISPEZIONI
- ARTICOLO 16 MODALITA' DEI PAGAMENTI
- ARTICOLO 17 RITARDI NEI PAGAMENTI
- ARTICOLO 18 USO DELL'ACQUA
- ARTICOLO 19 INFRAZIONI: SOSPENSIONI DAL SERVIZIO – ACCERTAMENTI – CONDENZIOSO - SANZIONI
- ARTICOLO 20 EVENTUALI INTERRUZIONI E DANNI
- ARTICOLO 21 TIPI DI CONCESSIONE
- ARTICOLO 22 CONCESSIONI SPECIALI
- ARTICOLO 23 SISTEMA DI EROGAZIONE

PARTE III – DISPOSIZIONI SPECIALI

TITOLO I EROGAZIONE CONTATORE

- ARTICOLO 24 MINIMI IMPEGNATI E SUPERI ALLEVAMENTI - IMMOBILI CON PIÙ APPARTAMENTI
CONTRIBUTO FISSO DI ALLACCIAMENTO
- ARTICOLO 25 QUANTITA' DI ACQUA DA RICHIEDERE
- ARTICOLO 26 INSTALLAZIONE DEL CONTATORE

- ARTICOLO 27 CALIBRO
- ARTICOLO 28 VERIFICHE
- ARTICOLO 29 LETTURE
- ARTICOLO 30 CONTATORE FERMO

TITOLO II EROGAZIONE A BOCCA LIBERA PER ESTINZIONE DI INCENDI

- ARTICOLO 31 RUBINETTI DI CONTROLLO
- ARTICOLO 32 USO DELL'ACQUA
- ARTICOLO 33 PAGAMENTI
- ARTICOLO 34 IDRANTI
- ARTICOLO 35 CONTENIMENTO DEI CONSUMI

PARTE IV – NORME FINALI

- ARTICOLO 36 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO
- ARTICOLO 37 FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ARTICOLO 38 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ARTICOLO 39 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

- ALLEGATO 1 TARIFFE ACQUA POTABILE
- ALLEGATO 2 SERVIZIO DI ACQUA POTABILE
- ALLEGATO 3 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ACQUA